

n. 9988/04 Reg. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. V<sup>^</sup>**

composto dai Magistrati:

Carlo d'Alessandro	Presidente
Ugo De Maio	Componente
Mariangela Caminiti	Componente rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n.1197 del 1996 proposto da BOSSIO Bianca, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro D'Anna e Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Girolamo Santacroce, n.7/A, presso lo studio del primo,

**CONTRO**

- il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Giuseppe Tarallo ed elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Comunale , Piazza S. Giacomo,

**e nei confronti**

dell'Avv. Giovanbattista Testa, non costituito in giudizio,

**per l'annullamento**

- del decreto sindacale n.2240 del 22.11.1995 (comunicato con nota del Dirigente del Dipartimento Risorse Umane ed Informatiche n.3046 del

23.11.1995) con il quale è stata disposta la nomina a Coordinatore dell'Avvocatura Municipale dell'Avv. Giovanbattista Testa;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 19 febbraio 2004 il referendario Mariangela Caminiti e uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di appartenere al ruolo legale del Comune di Napoli, con funzioni di rilievo e professionalità, responsabile sia del settore contenzioso patrimoniale che del settore contenzioso espropriativo dell'Avvocatura Municipale.

Con deliberazione consiliare n.127 del 28.4.1994 sono stati approvati il Piano di Ristrutturazione e la nuova Pianta organica del Comune di Napoli: 8 Dipartimenti e 4 servizi generali, tra i quali l'Avvocatura, coordinati da un apposito Dirigente con attribuzione di funzioni temporaneamente sovraordinate gerarchicamente a quelle dei dirigenti compresi nella relativa struttura.

Riferisce l'avv. Bossio che, in attuazione di ciò, con decreto n.1055 del 19.8.1994, il Sindaco ha disposto la nomina dei coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi generali, nominando l'Avv. Giovanbattista Testa Coordinatore dell'Avvocatura Municipale sino al 31.8.1995 (prorogato

successivamente fino al 31.10.1995).

Con successivo decreto n.2240 del 1995, l'avv. Testa è stato nuovamente nominato coordinatore dell'Ufficio fino al 31.10.1996.

A sostegno dell'impugnativa proposta la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Violazione dell'art.36, 5° comma e 51 della legge n.142/1990, della legge n.241/1990, dell'art. 13 della legge n.81/1993, del D.Lgs. n.29/1993 e dei principi generali vigenti in materia. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione.

L'Avv. Bossio riferisce di vantare una maggiore anzianità rispetto all'avv. Testa, ai fini dell'iscrizione all'Albo degli avvocati e dei Cassazionisti.

Inoltre, rileva che con il decreto n.1055 del 1994 il Sindaco ha nominato temporaneamente coordinatore dell'Avvocatura municipale l'avv. Testa e il ricorrente e, stante la temporaneità della nomina, lo stesso non avrebbe impugnato il provvedimento.

Invece, con il successivo decreto n.2240 del 1995 è stato confermato l'incarico all'avv. Testa, senza la minima motivazione, violando l'art.51, comma 6 della legge n.142 del 1990.

Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale ha controdedotto eccependo la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse attesa la scadenza dell'incarico al 31.10.1996 e il collocamento a riposo della ricorrente al 24.2.1997 e dell'avv. Testa al 16.7.1997. Ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

2. Preliminarmente, il Collegio ritiene che non può essere accolta la suddetta eccezione di improcedibilità per carenza di interesse al ricorso, in

quanto appare sussistente in capo alla ricorrente, che ha notificato il ricorso in data 20 gennaio 1996 (e quindi anteriormente alla scadenza dell'incarico in data 31.10.1996 e del collocamento a riposo avvenuto in data 24.2.1997), sia la titolarità di un interesse legittimo, la sua lesione diretta, immediata e concreta sia il vantaggio sperato ricavabile dalla chiesta rimozione giurisdizionale dell'atto impugnato. Inoltre, la permanenza della sussistenza dell'interesse all'accoglimento del ricorso in capo alla ricorrente emerge anche dalla memoria presentata dalla stessa in occasione dell'udienza di discussione, pervenuta in data 5 febbraio 2004.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

3.1. E' opportuno premettere che la ricorrente si duole del mancato conferimento dell'incarico in quanto non sarebbe stata effettuata da parte del Sindaco una valutazione comparativa della anzianità professionale, che nel caso dell'Avv. Bossio sarebbe superiore rispetto a quella del Coordinatore nominato. Tale doglianza non può trovare accoglimento atteso che la professionalità acquisita può costituire un elemento di valutazione ai fini dell'affidamento dell'incarico, ma non può considerarsi criterio primario per l'individuazione del dipendente.

Al riguardo, il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto che unanimemente ritiene che il potere del Sindaco di conferire gli incarichi dirigenziali è da considerare ampiamente discrezionale, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, che è alla base dell'incarico (cfr. Tar Basilicata 10 febbraio 1998, n.44; Cons.Stato, Sez. IV, 15 settembre 2003, n.5163). Ciò, tra l'altro, appare aderente a quanto previsto dalla normativa vigente dettata dal D.Lgs. n.29 del 1993 e

succ. mod..

Da tali considerazioni discende che nella specie non assume rilievo la circostanza che la ricorrente abbia una anzianità di iscrizione all'Albo professionale maggiore di 6 mesi circa rispetto al Coordinatore designato, né assume rilievo la maggiore anzianità di servizio dell'Avv. Testa.

3. 2. Quanto poi al denunciato difetto di motivazione è da ritenere che l'atto impugnato nel disporre la nomina per l'ulteriore annualità richiama nella parte narrativa il precedente decreto sindacale n.1055 del 1994, che ha conferito per la prima volta e temporaneamente l'incarico all'avv. Testa, laddove si specifica che lo stesso è "avvocato cassazionista, che ha già fornito buona prova per il periodo in cui ha sostituito l'avv. De Tilla, nelle funzioni di Avvocato capo".

Orbene, osserva il Collegio, richiamando l'orientamento costante della giurisprudenza al riguardo, che la motivazione *per relationem* di un provvedimento amministrativo è sempre consentita quando l'atto richiamato venga indicato e sia, comunque, disponibile, di modo che le ragioni sottese all'atto adottato possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti tra loro collegati nel procedimento; pertanto, ai fini della motivazione è sufficiente elemento giustificativo il richiamo ad analoghi provvedimenti in precedenza adottati dall'Amministrazione e alla specifica normativa che ne consente l'adozione (cfr. Tar Piemonte, Sez. II, 18 febbraio 2000, n.164; Cons.Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001, n.1310).

4. Per quanto precede il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez.V<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle Camere di consiglio del 19 febbraio 2004 e 18 marzo 2004.

Carlo d'Alessandro - Presidente

Mariangela Caminiti - Estensore